DECRETO SICUREZZA BIS

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 53

pubblicato nella G.U. 138 pari data; in vigore dal 15/06/2019

Consta di 18 articoli e interviene, in particolare, con disposizioni urgenti

- in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica (articoli da 1 a 7);
- per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza (artt. da 8 a 12);
- in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (art. 13 e seguenti).

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Art.1 Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione

Inserisce il comma 1-ter all'art. 11 del T.U. Immigrazione (d.l.vo n. 286/1998) che attribuisce al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale¹, con l'eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale.

Il provvedimento ministeriale deve essere adottato nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia e nell'esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana e inoltre deve avere come presupposto o un motivo di ordine e sicurezza pubblica oppure, in via preventiva, quando si ritenga necessario impedire il cosiddetto "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una specifica nave se la stessa è impegnata – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – in una delle attività elencate dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti.

Art. 2. Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione

Inserisce il comma 6-bis all'art. 12 del T.U. Immigrazione (d.l.vo n. 286/1998) che prevede l'obbligo in capo ai comandanti delle navi di cui sopra di osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi del nuovo comma 1 -ter dell'art. 11 sopra citato.

In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare.

All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, eccetto le disposizioni in materia di reiterazione delle violazioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 8-bis, sicché le violazioni successive alla prima sono valutate anche quando sono commesse in tempi ravvicinati e anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non possono essere sospesi gli effetti conseguenti alla reiterazione.

¹ secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay nel 1982 e ratificata con legge n. 689 del 1994, l'area adiacente alle coste sottoposta alla sovranità dello Stato costiero con limite esterno di 12 miglia marine dalla linea base indicata dalle carte nautiche

Art. 3. Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale

Il comma 3 -bis dell'art. 51 c.p.p. attribuisce ora alla competenza delle procure distrettuali anche le fattispecie associative realizzate al fine di favorire l'immigrazione clandestina.

Giusta l'art. 266, comma 2-bis, c.p.p. viene estesa anche ai suddetti delitti l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

Art. 4. Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura

Prevede la copertura finanziaria per implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge n. 146 del 2006, nonché sviluppare l'attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Art. 5. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Viene modificato l'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S. come segue:

Art. 109 T.U.L.P.S.

- 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
- 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
- 3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

A norma dell'articolo 19-bis, del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, le disposizioni si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 6. Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

Viene modificato l'art. 5 della legge n. 152 del 1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) e viene aggiunto l'articolo 5-bis di nuovo conio.

Art. 5 legge 22 maggio 1975, n. 152

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro .

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

Per quanto attiene l'ultimo capoverso dell'art. 5 che prevede la facoltà di arresto in flagranza, deve comunque ritenersi che la disposizione sia stata tacitamente abrogata dall'art. 381 del codice di rito del 1988 che non prevede reati contravvenzionali.

Viene così rafforzato il quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, nel contempo assicurando maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico, in particolare attraverso l'inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona

Art. 5-bis legge 22 maggio 1975, n. 152

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Misure precautelari: arresto facoltativo in flagranza (art. 381/1 c.p.p.) di reo maggiorenne (non consentito per minorenni); fermo di indiziato di delitto non consentito:

competenza: tribunale monocratico

Art. 7. Modifiche al codice penale

Vengono modificati gli articoli 339, 340, 419 e 635 del codice penale.

Art. 339 c.p. - circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Viene modificata la circostanza aggravante a effetto comune (in quanto la pena è aumentata di un terzo) dei delitti di cui agli artt. 336 (violenza o minaccia a un P.U.), 337 (resistenza a un P.U.) e 338 (Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti).

(Persa l'occasione di tenere conto che la legge n. 92/2001 ha inserito nel c.p. anche l'art. 337-bis)

La fattispecie della commissione del reato con armi si configura soltanto se il fatto è avvenuto nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Con un nuovo capoverso è stata prevista una circostanza aggravante a effetto speciale che raddoppia il massimo della pena prevista dal reato base.

Art. 419 c.p. - Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Viene aggiunta nel capoverso la circostanza aggravante a effetto comune (in quanto la pena è aumentata di un terzo) del fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 635 c.p. - danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

- 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
- 2. opere destinate all'irrigazione;
- 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La condotta di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è ora una circostanza aggravante (di quelle cosiddette "indipendenti" in quanto con limiti edittali propri) a effetto speciale (aumento di pena superiore a un terzo, in particolare il massimo viene aumentato di due terzi).

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Art. 8. Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive

Il ministero della giustizia è autorizzato ad assumere personale per dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

Art. 9. Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni

Si proroga al 31 dicembre 2019 la scadenza per l'adozione, da parte del Governo, di uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia. A tal fine riprende vigenza fino al 31 dicembre 2019 l'art. 57 del decreto legislativo n. 196/2003, che era stato abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019 dal decreto legislativo n. 51/2018 in materia di trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di polizia direttamente correlato all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

Si proroga al 31 dicembre 2019, il termine di applicazione delle norme in materia di intercettazioni introdotte dal decreto legislativo n. 216/2017.

Art. 10. Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019

Si intende assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 aumentando di 500 unità fino al 14 luglio 2019 il contingente di personale delle Forze armate impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Art. 11. Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019

Sempre in vista dell'imminente Universiade Napoli 2019, con una modifica dell'art.1, comma 1, legge n. 68/2007, viene integrata la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, aggiungendo ai motivi di visite, affari, turismo e studio quelli per missione e gara sportiva.

Art. 12. Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio

Viene istituito un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive

Viene novellata la legge n. 401 del 1989 recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive". In particolare è stata riscritta la disciplina dei presupposti del **DASPO** (con la sostituzione del comma 1 dell'art. 6), accompagnata dall'aumento della durata dei divieti e delle prescrizioni, che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni. Viene inoltre data facoltà al questore di applicare, congiuntamente, anche le misure di prevenzione di cui all'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia).

La disciplina del DASPO viene altresì estesa ai casi in cui i reati di violenza e resistenza di cui agli articoli 336, 337 c.p., nonché quello di lesioni personali *ex* art. 583-*quater* c.p., vengano commessi nei confronti degli arbitri e dei loro assistenti.

Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto

La modificazione dell'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) estende l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto — anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 c.p.p. purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice — ai soggetti a carico dei quali sono state applicate misure di prevenzione anche per reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita

È stata resa permanente la disciplina dell'arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La modifica dell'art. 10 del decreto-legge n. 14/2017 (convertito in legge n. 48/2017), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", elimina le disposizioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater che, per taluni reati con arresto obbligatorio o facoltativo, prevedevano la temporaneità della c.d. flagranza differita (cioè l'estensione dello stato di (quasi) flagranza ex art. 382 c.p.p. anche a «colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto». Tale regime speciale di flagranza differita diventa dunque permanente, limitatamente alle ipotesi previste.

Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale

- a) Alle circostanze aggravanti comuni (e a effetto comune) previste dall'art. 61 c.p. è aggiunta la n. 11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
- b) All'articolo 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) viene aggiunto un periodo al secondo comma che recita «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»

Art. 17. Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

L'art. 1-sexies del decreto-legge n. 28/2003 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2003, risulta così modificato:

Art. 1-sexies

- 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso **alle manifestazioni sportive** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- 1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
- 3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Si inaspriscono dunque le sanzioni amministrative volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto "bagarinaggio"), eliminando il riferimento ai luoghi di vendita, in modo da colpire qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se effettuata per via telematica, e soprattutto si dispone l'estensione ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica).

Art. 18. Entrata in vigore

Il decreto-legge è entrato in vigore 15 giugno 2019 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*)